



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da _____, nato a _____, l' _____, CF _____, e residente in _____, via _____ n. _____;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

NOMINA

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto, nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Elisabetta Cilia;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore risiede sito nel Comune di _____, via _____ n. _____ (foglio _____, particella _____, Cat A/4) nonché del bene mobile registrato _____ tg. _____ con riferimenti ai quali viene nominato custode lo stesso debitore;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti; in tal senso si precisa che, nella specie, essendo i beni di proprietà del _____ solo in quota, le misure di protezione del patrimonio non potranno che riguardare esclusivamente le quote di titolarità dello stesso;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto alla richiesta formulata dal debitore in seno al ricorso (*“autorizzare l'istante a trattenere la somma costituente il saldo positivo del conto corrente accesso presso _____, - agenzia di _____ - avente n. _____, cointestato con la moglie, al fine di soddisfare i bisogni primari propri, almeno per quanto attiene alla depositata lista spese e consumi, pari ad euro 600,00 mensili. In subordine, si chiede al Tribunale adito di voler autorizzare l'istante al prelievo mensile della somma di euro 600,00 dall'indicato conto corrente, fino ad eventuale percezione di nuovi introiti tali da poter soddisfare detta spesa mensile, rendendone conto alla procedura*) si rileva che il saldo del conto corrente, nella misura del 50% delle somme giacenti, dovrà essere immediatamente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura e che sarà poi lo stesso liquidatore a disporre dell'importo di € 600 mensili da versare in favore del debitore mensilmente, fino ad eventuale percezione di nuovi introiti tali da poter soddisfare detta spesa mensile.

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, lì 16 gennaio 2023

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio